SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1985

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» **(809)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 3
IMBRIACO *(PCI)* 3
MURATORE *(PSI), relatore alla Commissione* ... 1

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali».

Prego il senatore Muratore di riferire sul disegno di legge.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento oggi al nostro esame ci riporta alla memoria la legge n. 4 del 3 febbraio 1961, che fu approvata in seguito all'accertato impiego di estrogeni nei polli, che suscitò nel nostro paese l'allarme dell'opinione pubblica e della stampa che parlò di «polli gonfiati». La legge n. 4 è una legge severa che ha comportato il divieto generale ed assoluto dell'impiego di sostanze ormonali a scopo auxinico o auxogenetico sugli animali.

È ovvio che il maggior interesse a somministrare tali sostanze si riferiva agli animali da carne all'ingrasso, soprattutto vitelli e vitelloni. Tale scelta di linea sanitaria e di tutela della salute pubblica è stata fermamente mantenuta nel nostro paese, nonostante esso sia un forte importatore di carne dall'estero e

nonostante che negli altri paesi non sia stato vietato in maniera così drastica l'uso di queste sostanze.

La direttiva n. 81/602, adottata dal Consiglio della Comunità economica europea in data 31 luglio 1981, rappresenta l'affermazione concreta di una tendenza di maggiore rigore su questa materia anche da parte degli altri paesi della Comunità economica europea. Peraltro si tratta di vedere proprio attraverso il recepimento della direttiva in questione come l'Italia possa continuare a cautelarsi, dato che la Comunità stessa ha ritenuto di consentire ancora l'impiego, da parte dei paesi che lo abbiano già autorizzato in passato, di alcuni ormoni cosiddetti naturali, almeno fino a che il Consiglio non abbia preso una decisione definitiva in merito.

A questo scopo quindi il disegno di legge in esame detta norme precise ed articolate, che partono dal divieto di somministrare agli animali, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze ad azione tireostatica e sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena. Non solo è vietata la somministrazione di tali sostanze, ma è anche vietato immettere sul mercato, e comunque detenere per il commercio o la distribuzione, sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonchè sostanze tireostatiche che non siano destinate alla preparazione di prodotti industriali per usi diversi da quelli terapeutici.

Gli animali trattati possono essere abbattuti previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria locale al fine dell'utilizzazione delle carni che, comunque, non potranno essere destinate alla vendita per il consumo da parte dell'uomo. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce secondo quali modalità ed entro quali limiti possono essere utilizzate le carni stesse. Di seguito, il disegno di legge comporta anche il divieto di vendere per il consumo carni e prodotti a base di carne destinati ad usi diversi dal consumo umano, secondo quanto detterà il Ministro della sanità con proprio decreto. Anche l'importazione degli animali ai quali siano state somministrate tali sostanze è vietata, come pure l'importazione delle carni e dei prodotti a base di carne ottenuti da animali trattati.

Il disegno di legge è innovativo rispetto alle vigenti norme nazionali quando consente l'impiego di sostanze ormonali (che non siano nè stilbeniche nè tireostatiche) ai seguenti fini: trattamento terapeutico, sincronizzazione del ciclo estrale, interruzione di gestazione indesiderata, miglioramento della fertilità, preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni. Si tratta di corrispondere in questo modo a finalità prettamente zootecniche legate soprattutto alla riproduzione animale, in particolare negli ovini, specie nella quale la sincronizzazione degli estri viene utilizzata per la programmazione delle nascite e quindi per la produzione degli agnelli. Possiamo dire che sono state accolte le richieste che in questo senso da tempo venivano indirizzate da parte degli allevatori e dei tecnici al Ministero della sanità. Il trapianto degli embrioni è praticato in campo zootecnico anche nel nostro paese e rappresenta un importante mezzo di miglioramento che consente il trasferimento per la gestazione di embrioni ottenuti da soggetti altamente selezionati su vacche ricettrici di minore pregio. La somministrazione delle sostanze consentite deve però essere effettuata da un veterinario. I trattamenti per la sincronizzazione del ciclo estrale possono essere invece effettuati direttamente dall'allevatore, ma sempre sotto la responsabilità del veterinario.

Il disegno di legge stabilisce anche l'obbligo, per le imprese che producono le già citate sostanze e per coloro che ne sono autorizzati al commercio nonchè per le ditte che producono specialità medicinali a base delle sostanze stesse, di tenere un registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda i controlli di laboratorio disposti dalle Regioni, essi debbono essere mirati, uniformi e statisticamente significativi, e collegati ovviamente alle attività di vigilanza svolte dalle Unità sanitarie locali. Saranno impegnati per gli esami di laboratorio soprattutto gli Istituti zooprofilattici sperimentali, che saranno incaricati anche di eseguire programmi di controllo e sondaggio. Gli uffici di confine, porti, aeroporti e di dogana interna provvederanno ad effettuare controlli a sondaggio e prelievi all'atto delle visite al confine o nella località di destinazione. Saranno inviati a destino, sotto vincolo

sanitario e vi rimarranno fino all'esito delle analisi, gli animali ed i prodotti sui quali debbono essere eseguiti gli esami di laboratorio.

I limiti di tolleranza nelle derrate alimentari di origine animale, di sostanze ammesse per l'alimentazione o per la medicazione degli animali o di sostanze indesiderabili, possono essere stabiliti dal Ministero della sanità con propria ordinanza. Negli allevamenti di animali, le cui produzioni sono destinate all'alimentazione umana e nei quali si faccia uso delle sostanze consentite nel disegno di legge in esame, deve essere tenuto, da parte dei titolari, un apposito registro corredato da una copia delle ricette rilasciate dal veterinario che ha prescritto l'uso delle sostanze. Gli animali avviati alla macellazione devono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, conforme al modello che sarà stabilito.

Ai fini della ricerca scientifica è ammesso l'uso, autorizzato dal Ministero della sanità previo parere della Regione interessata, di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena e tireostatica.

Concludendo, il disegno di legge al nostro esame ribadisce il divieto, in generale, di somministrare agli animali, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, sostanze ad azione tireostatica e sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena. Solo nei casi indicati e con finalità terapeutiche o zootecniche è consentito l'impiego di tali sostanze sotto forma di specialità medicinali registrate e comunque ad esclusione di sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonchè di sostanze tireostatiche. Il sistema dei controlli, impegnativi e costosi, è stato previsto avvalendosi di una rete di prelievi e di esami estesa dai confini a tutto il territorio nazionale.

Non si è peraltro voluto escludere, e non si doveva escludere, il nostro paese dall'utilizzazione di tecniche produttive avanzate, pur tenendo fermo il principio del divieto delle sostanze in oggetto per lo sviluppo e l'incremento ponderale degli animali, le cui carni sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

Non pare che si possano sollevare particolari osservazioni. Pertanto si propone l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Muratore, per la precisa relazione da lei svolta e dalla quale si evince tra l'altro la complessità della materia, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quelli giuridici.

Credo sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana per dar modo ai colleghi di approfondire meglio tutti gli aspetti del provvedimento. A questo scopo è stata raccolta una documentazione ed inviata a tutti i Gruppi parlamentari.

IMBRIACO. Signor Presidente, concordo pienamente per quanto riguarda il rinvio della discussione del disegno di legge n. 809, perchè reputo necessario questo approfondimento, attraverso l'esame della documentazione inviata a tutti i Gruppi parlamentari, su una materia così complessa sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO